



Città DI OTRANTO
Provincia di Lecce
Settore Lavori Pubblici

BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 10/2014 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OTRANTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 17.07.2026 avente ad oggetto "Indirizzi gestionali per la indizione di un concorso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione, in locazione semplice, di alloggi E.R.P. che sono o si renderanno disponibili nel territorio del comune di Otranto".

Vista la propria determinazione n. 1220 del 02.09.2026 con cui è stato approvato lo schema del presente bando, il modulo di domanda e i relativi allegati.

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.

BANDO DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Otranto, fatto salvo eventuali riserve di alloggi previste dall'art. 12 della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Otranto su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., non possono partecipare al concorso coloro i quali hanno occupato alloggi abusivamente.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 3 della L.R. n.10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso:

- a) **chi ha la cittadinanza italiana** oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- b) **chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) **chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano**; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard previsti nell'articolo 10, comma 2 L.R. n. 10/2014 e s.m.i, secondo cui è adeguato l'alloggio, la cui superficie utile abitabile, come definita dall'art. 6 dell'allegato A della D.G.R. n.1941 del 21 dicembre 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 del 2 maggio 1996", sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
 - 1. 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;

2. 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
3. 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
4. 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
5. 95 metri quadrati per nuclei familiari composti da sei persone e oltre;

- d) **chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici**, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;
- e) **chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite** vigente al momento della scadenza del bando di concorso, fissato con Delibera di G.R. 21 novembre 2025, n.1849 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.100 del 15.12.2025, in euro 18.400,00. Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale, e quindi alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 (presentata nel 2025). Il possesso del requisito di cui alla presente lettera e) deve essere dichiarato mediante compilazione della "Scheda situazione reddituale del nucleo familiare" allegata al presente bando (MODELLO A), la quale può essere corredata da copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 (presentata nel corso dell'anno 2025) di ciascun componente il nucleo familiare (CUD/730/UNICO).

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti continuativi, quali:

- pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, inclusa la pensione di invalidità (purché continuativi);
- tutte le indennità, comprese quelle esentasse, purché continuative (art. 3, co. 1, lett. e, L.R. n. 10/2014); sono, invece, esclusi i contributi previdenziali, gli assegni per il nucleo familiare e gli emolumenti non continuativi, quali ad esempio: assegno di maternità, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.

Il requisito della lettera e) deve essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente al momento della presentazione della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi; la mancanza del reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge; la falsa dichiarazione comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria;

- f) **chi non ha ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
- Si specifica, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014 che "L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione;
- g) **chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo** fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), secondo cui i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva;
- h) **il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive** per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio e unioni civili come oggi disciplinati dall'art. 1 della Legge n.7 del 20 maggio 2016 (due persone che, pur non essendo sposate, convivono);

- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

La composizione del nucleo familiare deve essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 mediante compilazione del MODELLO B allegato al presente bando (“Dichiarazione sostitutiva concernente la composizione del nucleo familiare”) e può essere anche documentata mediante presentazione di copia conforme del certificato di stato di famiglia aggiornato alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.R. 10/2014 e s.m.i, "I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto".

Si precisa che tutti coloro che abbiano già presentato domanda per i precedenti bandi devono rinnovare la domanda, in quanto le precedenti graduatorie sono da intendersi automaticamente decadute alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando.

Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.

ART. 2 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate **obbligatoriamente in bollo** da euro 16,00 su appositi moduli, in distribuzione presso il Settore Lavori Pubblici, sito nella sede Municipale, in Piazza A. De Gasperi, n.1, Otranto, o scaricabili dal sito internet del Comune nella sezione dedicata, www.comune.otranto.le.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso in corso”, disponibile al seguente link: <https://comune.otranto.le.it/>. Nel predetto modulo sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

N.B.: In calce allo schema di domanda è presente un elenco dettagliato della documentazione che deve e/o può essere allegata alla stessa. I richiedenti sono pregati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi riportate.

Si specifica che, a pena di esclusione, il richiedente deve apporre la firma autografa/digitale sul predetto modulo e allegare un documento di identità in corso di validità. Con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso.

Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi). La mancanza di una qualsiasi delle autocertificazioni richieste per i requisiti prescritti per la partecipazione al bando di concorso comporta il non accoglimento della domanda.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che, ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico, nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti e conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Si invita, pertanto, il concorrente a prestare la massima attenzione nel compilare l'istanza e nel rendere tali dichiarazioni, verificando con precisione i dati dichiarati.

Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente per le parti che lo interessano è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed al possesso delle condizioni che danno diritto all'attribuzione dei punteggi.

I concorrenti devono, inoltre, produrre tutti i documenti che attestano la legittimità delle richieste, le dichiarazioni mendaci oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, determinano una violazione di legge e saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Si specifica ulteriormente che, a pena di esclusione, il richiedente deve apporre la firma autografa/digitale sul predetto modulo e allegare un documento di identità in corso di validità.

ART. 3 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti punteggi, secondo le indicazioni fornite di seguito, in accordo con quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014, non superiore ai seguenti limiti:

inferiore ad una pensione sociale (fino a euro 7.101,12 annui):	punti 4.
inferiore ad una pensione minima INPS (fino aa 7.954,05 annui):	punti 3.
inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (fino a 15.055,17 annui):	punti 2.

Oltre euro 15.055,17 non verrà assegnato alcun punteggio

N.B.: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza devono essere autocertificati mediante la compilazione del MODELLO C (“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per assenza di reddito”) o MODELLO D (“Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per stato di indigenza”) allegati al presente bando, redatti ai sensi del DPR 445/2000 e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro Provinciale per l’impiego. La falsa attestazione, oltre a comportare le conseguenze previste per legge, produrrà l’esclusione del richiedente dalla graduatoria

a2) nucleo familiare composto:

- da 3 a 4 unità: **punti 1.**
- da 5 unità: **punti 2.**
- da 6 unità: **punti 3.**
- da 7 unità ed oltre: **punti 4.**

a3) nucleo monogenitoriale con uno o più minori a carico: **punti 2.**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 2.**

a5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2.**

Tale punteggio è attribuibile:

- purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
- qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di un disabile nel nucleo familiare: **punti 2.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera individuo con disabilità il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento certificata dall'autorità competente, oppure il minorenni con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della L. n. 289 del 11 ottobre 1999 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n.508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 chilometri da quella di residenza **punti 1.**
Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora.

N.B.: La distanza si intende misurata dal luogo di residenza a quello di lavoro abituale in termini di effettiva percorrenza stradale automobilistica, servizio pubblico di trasporto su strada o tratta ferroviaria, lungo il percorso più breve ragionevolmente percorribile. La misura sarà effettuata attraverso servizi cartografici disponibili su internet, quale “Google Maps” o simili.

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'art.4, comma 11 L.R.10/2014; **punti 4.**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o da assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antighienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antighienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10, L.R.n.10/2014 e s.m.i:

oltre 1 persona in più: **punti 1.**

oltre 2 persone in più: **punti 2.**

oltre 3 persone in più: **punti 3.**

a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1.**

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima dalla data del bando: **punti 6.**

a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**

N.B.:Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124-Morosità incolpevole, come di seguito riportato: **Art. 2 D.M. 14 maggio 2014 - Criterio di definizione di morosità incolpevole.**

Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o d'imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.)

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014: **punti 1.**

Non sono cumulabili i punteggi: a4) con a6); a9) con a 10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

Ai sensi dei cc. 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. n. 10/2014 e s.m.i, sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verranno redatte d'ufficio tre graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così distinte:

Graduatoria speciale per richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, che vivono soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico [richiedenti di cui alla lettera a4)];

Graduatoria speciale per famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione di un alloggio, purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età, ovvero che la famiglia richiedente l'assegnazione ed in possesso dei requisiti sopramenzionati viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata [richiedenti di cui alla lettera a5)];

Presenza di disabili nel nucleo familiare, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici (Legge 289/1999) [richiedenti di cui alla lettera a6)].

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 8 del presente bando (nonché prevista nell'art. 12 della L.R. n. 10/2014).

ART.4 - MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la partecipazione al presente concorso debbono essere presentate, pena esclusione, secondo la procedura indicata al precedente art. 2, avendo cura di indicare sulla busta o nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA", in particolare:

Consegna a mano: la domanda dovrà pervenire inderogabilmente, depositandola presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Otranto sito nella sede Comunale in Piazza De Gasperi, 1 – 73028 Otranto.

A mezzo pec sottoscritta digitalmente al seguente indirizzo:

protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it

Le domande dovranno essere consegnate/inviate entro le ore 12.00 del 02.11.2026 (sessanta giorni dalla pubblicazione del bando).

Alla domanda, debitamente firmata, deve essere allegata copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

La domanda sarà ritenuta nulla in assenza di sottoscrizione o del documento di identità in corso di validità, nonché di ricezione successiva al termine ultimo fissato per la partecipazione al concorso.

La domanda può essere inoltrata al Comune a mezzo PEC o consegnata a mani all'Ufficio Protocollo anche da un soggetto diverso dal richiedente, compilando il MODELLO E "Delega all'invio" allegato al presente Bando.

ART.5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione consegnata di cui all'art. 6 del presente bando, il Comune, entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce a tale graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio o esclusione.

Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e della ARCA Sud Salento – Lecce, sul sito del Comune, nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

Entro 30 giorni, successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di ERP di Lecce, per tramite dell'Ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la richiesta pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere.

La Commissione, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, con le stesse forme in cui è stato pubblicato il bando.

La graduatoria definitiva, approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti nell'art.7 della Legge Regionale n.10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi, nell'arco del biennio di validità.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione e devono partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva conseguente al bando pubblicato del 2022, che si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria in esito al presente bando. Quanti, pur oggi inclusi nella graduatoria vigente, non dovessero rinnovare la domanda di partecipazione

al presente bando, saranno cancellati dalla graduatoria riveniente dal precedente bando pubblicato nel 2022 all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria.

A norma dell'art.8 comma 4 della L.R. n.10/2014, gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti valgono in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 della L.R. n°10/2014.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando di concorso, si consiglia al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, di allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;
- certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso - dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Otranto e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- dichiarazione da parte di tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato calcolata secondo le norme di cui all' 22 L.R. 10 del 7/04/2014;
- certificato comprovante lo stato di disoccupazione, in caso di mancanza di reddito;
- ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Otranto si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o copia presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata ai sensi della L.R. n.10/2014 e s.m.i..

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al comma 2 dell'art.10 L.R. n.10/2014. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide nè ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, nè ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento nei casi previsti e con le modalità di cui all'art.16 della L.R. N°10/2014.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt.21 e seguenti della L.R. n. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è l'arch. Argentiere Katya – Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Otranto.

Per informazioni l'Ufficio Lavori Pubblici riceve Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

ART. 8 - RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli art. 12 della L.R. n. 10/2014.

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Bando è il Comune di Otranto. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e/o di regolamento, nonché per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico (finalità istituzionali). In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune di Otranto (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione al presente Bando.

In particolare, i dati medesimi potranno essere comunicati ad altri soggetti, per le finalità di gestione degli aspetti connessi e diffusi, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Otranto. I dati potranno, inoltre, essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che siano portatori di un interesse, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste ai sotto indicati recapiti del Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati sotto indicati.

I soggetti partecipanti sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali vengano a conoscenza, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.

Titolare del trattamento è il Comune di Otranto, con sede comunale in Piazza De Gasperi n. 1, Otranto (LE), C.F.: 83000990750 - P.IVA: 01148430752, Tel. 0836 871301 – PEC: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e-mail: privacy@liquidlaw.it.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa generale (redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Otranto

ART. - 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n.10 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegati:

Domanda di assegnazione alloggio di E.R.P.;

MODELLO A: Scheda situazione reddituale del nucleo familiare;

MODELLO B: Dichiarazione sostitutiva concernente la composizione del nucleo familiare;

MODELLO C: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per assenza di reddito;

MODELLO D: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per stato di indigenza;

MODELLO E: Delega all'invio;

MODELLO F: Informativa privacy per la protezione dei dati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

arch. Argentiere Katya

